

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 21

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori CARBONE, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, BERNINI, MALAN, DE SIANO, CESARO, BATTISTONI, FAZZONE, SICLARI, GASPARRI, MODENA, BIASOTTI, DAMIANI, BINETTI, BARACHINI, VITALI, ROSSI, CALIENDO, SCIASCIA, MOLES, FANTETTI, GALLONE, MASINI, SCHIFANI, AIMI, BARBONI, CANGINI, SERAFINI, TESTOR, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, FERRO, PAROLI, CRAXI, PAGANO, ROMANI, SACCONE, QUAGLIARIELLO, GIRO, MINUTO e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie

ONOREVOLI SENATORI. – Gli ultimi dati ufficialmente disponibili, riferiti ai primi cinque mesi del 2019, registrano 599 casi di incidenti mortali sul lavoro. Nel 2018 si contano 1.133 vittime, ovvero 104 vittime in più rispetto a quelle del 2017, mentre i decessi registrati in occasione di lavoro sono 786 e 347 quelli *in itinere*. Un vero eccidio che fa rabbrivire perché rimanda ad una media di mortalità crudele di quasi 100 persone al mese.

A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del cosiddetto «testo unico sulla sicurezza» (decreto legislativo n. 81 del 2008), si registrano

ancora percentuali inaccettabili di incidenti e di irregolarità che confermano come ci sia molta strada da fare per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie dove gli studenti, oltre agli insegnanti, rientrano a pieno titolo nella qualifica di «lavoratore».

Per infortuni verificatisi nelle strutture educative e scolastiche, nel 2017 sono state presentate 75.292 denunce di studenti e 13.069 di insegnanti, per un totale di 88.361 denunce.

La sicurezza è un diritto fondamentale e l'attenzione per la salute del lavoratore non può mai essere trascurata, anzi deve essere oggetto di continuo aggiornamento da parte del Parlamento che può assicurare un contributo imprescindibile per migliorare la legislazione vigente.

Partendo dalle attività svolte da Commissioni istituite per indagare sull'argomento già nelle legislature precedenti, è necessario riproporre una Commissione parlamentare di inchiesta anche per la XVIII Legislatura, che possa aggiornare la dimensione del fenomeno

e sottoporre al legislatore proposte di nuovi strumenti di prevenzione e di controllo come: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull'applicazione delle norme; il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti.

Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere sostenuta da tutti i gruppi parlamentari con una veloce approvazione, in considerazione della rilevanza sociale e dell'improcrastinabile necessità di porre un freno a questo bollettino di guerra giornaliero.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture socio-sanitarie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica per tutta la XVIII legislatura.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei suoi componenti e, entro dieci giorni, convoca la Commissione affinché proceda alla costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. A tal fine, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le variabili delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro dei giovani e all'impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione e automazione del lavoro sulla condizione dei lavoratori;

b) le caratteristiche del lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e le problematiche relative alla conciliazione vita-lavoro;

c) le problematiche specifiche che discendono dalle caratteristiche di alcune tipologie di lavoro;

d) lo stato di attuazione e l'efficacia delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture socio-sanitarie;

e) le cause, la dimensione numerica e qualitativa e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento all'ambito del lavoro «nero» e del lavoro «sommerso»;

f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

g) il livello di applicazione e l'efficacia della legislazione vigente ai fini della prevenzione degli infortuni.

Art. 4.

(Organizzazione interna e funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regola-

mento interno da essa approvato prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività.

Art. 5.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, si applica la normativa vigente in materia.

3. La Commissione stabilisce quali atti o documenti acquisiti non debbano essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione, ovvero

compia o aiuti a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

Art. 7.

(Relazioni)

1. La Commissione riferisce al Senato sull'attività svolta, al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. La prima relazione è presentata al Senato entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione medesima.

2. Nelle proprie relazioni periodiche e nella relazione conclusiva, la Commissione può altresì proporre strumenti, a carattere legislativo o amministrativo, che ritiene efficaci al fine di prevenire e reprimere le criticità emerse nel corso dei suoi lavori.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

2. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma 1, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta da parte del presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

